



Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro 112,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL RISK DI UN GASCROMATOGRAFO CON SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO GC-MS/MS PER LA SC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

Agilent Technologies Italia S.p.A. con sede legale in via Piero Gobetti n. 2/C CAP 20063 (MI) - iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, con il n. REA 1583508, Partita IVA e C.F 12785290151 in persona di Andrea Carcano in qualità di Procuratore (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- la società Agilent Technologies Italia S.p.A., a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n. 524 del 21.06.2022 è risultata aggiudicataria del Lotto 3, di interesse di ATS di Bergamo, per l'appalto del servizio di noleggio full risk di un gascromatografo con spettrometro di massa a triplo quadrupolo GC-MS/MS;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano n.18 del 20.01.2023, l'Amministrazione Appaltante estendeva, alle medesime condizioni normo-economiche, le prestazioni oggetto del citato lotto 3, esercitando l'opzione dell'adesione successiva di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con nota prot. n. 12750 del 24.01.2023 è stata trasmessa all'Appaltatore comunicazione di adesione successiva al servizio *de quo*;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:



- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- Certificato di Assicurazione RC;
- nominativo ed il contatto del Responsabile del Contratto;
- dichiarazione relativa all'assenza di contratti sottoscritti dall'Appaltatore con eventuali sub contraenti per la gestione funzionale del contratto in parola, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
- l'Amministrazione ha provveduto, inoltre, ad acquisire:
 - Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. competente;
 - Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
 - Casellario ANAC;
 - Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - DURC regolare;
 - l'Amministrazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Certificato di Informazione Antimafia ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011.

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la disciplina del servizio di noleggio full risk di un Sistema Analitico GC-MS/MS Triplo Quadrupolo completo di Gascromatografo con iniettore Split/splitless Solvent Vent/Large Volume, Campionatore per iniezioni Liquide, Database Pesticidi, Workstation Software e Stampante, comprensiva di piattaforma analitica per la determinazione di residui di fitosanitari in matrici alimentari secondo quanto previsto dalle vigenti normative, occorrenti alla SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 2 – Caratteristiche generali dell'appalto

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche minime e generali del servizio oggetto del presente Contratto.



a) Gascromatografo e Spettrometro di Massa a Triplo Quadrupolo

1. Gascromatografo equipaggiato con controlli elettronici della pressione del gas in colonna; Forno programmabile sino a 450 °C con almeno 15 rampe di incremento di almeno 0.1 °C/minuto fino a 100°C; Velocità di raffreddamento attesa, a temperatura ambiente non superiore a 22°C, da 400 °C a 50°C in non più di 4 minuti senza usi di liquidi criogenici. Deve disporre di precolonna collegata alla colonna analitica mediante union inerte a volume morto zero. Protezione in caso di mancata alimentazione con chiusura automatica di tutti i gas.
2. Controllo elettronico di tutta la pneumatica, iniettori e rivelatori con possibilità di programmare flussi e pressioni
3. Possibilità di operare con carrier Elio/Idrogeno e Azoto.
4. Possibilità di installare sullo stesso sistema un altro rivelatore.
5. Iniettore Split/splitless a temperatura programmabile (tipo PTV) con controllo elettronico della pressione e del flusso. Deve poter operare con Idrogeno e/o Elio in un range 0÷1000 ml/min e deve essere garantito un rapporto di splittaggio fino a 1:7500. Le modalità di iniezione richieste sono: Hot and Cold Split/splitless, Large Volume, Solvent Vent e Direct Injection.
6. Sorgente di ionizzazione inerte a impatto elettronico (EI) avente 2 filamenti contemporaneamente installati in sorgente e selezionabili da software.
7. Analizzatore di massa triplo quadrupolo con range 10-1000 m/z.
8. Velocità di scansione ≥ 12000 amu/sec.
9. Deve operare con risoluzione di almeno 0.7 m/z con funzione di tuning automatico.
10. Stabilità dell'asse delle masse (stabilità del tuning) di almeno 0.10 m/z in 48 ore.
11. Sensibilità in modalità MRM (MS/MS) per 100 fg (in colonna) di OFN sulla transizione m/z 272 - 241 (utilizzando colonna 30 m x 0.25 μm) dev'essere S/N $\geq 10000:1$ espresso in RMSx1.
12. Cella di collisione rettilinea ad accelerazione lineare.
13. Cella di collisione a energia programmabile via software con controllo elettronico del gas.
14. Range dinamico di almeno 5 ordini di grandezza.
15. Sistema di vuoto composto da pompa turbo molecolare con capacità di almeno 400 L/sec e da pompa rotativa per il per-vuoto.
16. Comparto/box per insonorizzazione della pompa rotativa.
17. Dispositivo in grado di realizzare il back-flush e la sostituzione della colonna senza interrompere il vuoto.
18. Gestione dell'intero sistema analitico da PC.
19. Lo strumento deve essere nuovo e di ultima generazione, e dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio, dei consumabili dell'assistenza tecnica per tutto il ciclo di vita dello strumento e comunque per non meno di 10 anni.

b) Autocampionatore per Liquidi:

1. Deve avere almeno 120 posizioni per i vial.



2. Deve avere almeno 3 posizioni per solventi di lavaggio.
3. Deve essere possibile iniettare un campione aggiuntivo in qualsiasi momento e iniettare ripetutamente dallo stesso vial.
4. Deve essere possibile variare la velocità d'iniezione in funzione della viscosità del campione da iniettare (specificare la velocità massima impostabile).

c) Software di gestione dedicato completo di PC, doppio monitor HD da almeno 24" e stampante laser

1. Il software deve garantire il completo controllo del gascromatografo, dello spettrometro di massa e dell'autocampionatore.
2. Il software deve possedere funzioni di diagnostica, tuning automatico oltre che manuale e calibrazione dei parametri strumentali.
3. Il software deve gestire sia analisi qualitative che quantitative.
4. Il software deve possedere applicazioni in grado di ottimizzare in modo automatico i parametri di frammentazione delle molecole di interesse.
5. Il software deve avere funzioni di verifica automatica dei dati analitici con possibilità di evidenziare i parametri con valori fuori specifica all'interno di ciascun batch.
6. Funzione RTL (retention time locking).
7. Controllo integrato di tutti i parametri del Gascromatografo e del Campionatore Liquido mediante interfaccia di comunicazione LAN con velocità minima di 100 Mbs.
8. Possibilità di salvataggio dei dati in formato GLP.
9. Help On-Line correlato al contesto.
10. Deve essere fornito un database completo delle transizioni MRM e dei relativi parametri di acquisizione, almeno per i residui di fitosanitari determinabili con la tecnica GC-MS/MS, inseriti nell'Allegato 1.1 denominato "Elenco residui fitosanitari", richiesto per la valutazione delle prestazioni analitiche.
11. IL software deve essere corredato di libreria di spettri nist/pesticides.
12. Il database deve essere direttamente importabile nel metodo di acquisizione.
13. Il software deve possedere funzioni di editing dei rapporti analitici personalizzabili.
14. Deve essere possibile la gestione statistica dei dati acquisiti per la creazione di carte di controllo.
15. Deve essere possibile esportare i dati acquisiti in excel e CSV (specificare i passaggi) HTML-AIA.
16. Il software di gestione deve potersi integrare con il LIMS in uso presso il Laboratorio di Prevenzione.
17. Il software di gestione deve essere fornito con il certificato di validazione.
18. L'hardware deve prevedere un PC di potenza adeguata a supportare il software, deve includere un masterizzatore DVD e deve avere un sistema operativo non inferiore a Windows 10.
19. Il PC deve essere dotato di doppio disco fisso con una capacità di almeno 1 TB (no doppia partizione di un unico disco).



20. Il PC deve avere due schede di rete: una per il collegamento con lo strumento e l'altra per la connessione alla rete aziendale.
21. L'appaltatore si impegna formalmente a fornire all'Amministrazione Appaltante eventuali aggiornamenti software comprese le nuove versioni compresa la loro installazione che si renderanno disponibili in compatibilità all'asset strumentale fornito per l'intero periodo della garanzia a partire dal collaudo del sistema.
22. Il software deve consentire la rielaborazione del Batch del campione e deve gestire l'intero flusso analitico inclusi la creazione del metodo strumentale la creazione di rette di taratura, la creazione di sequenze, calcolo dei risultati analitici revisione del dato.

d) Prestazioni analitiche

La strumentazione offerta deve essere specifica per la determinazione di fitosanitari negli alimenti e deve avere caratteristiche tali da garantire i livelli di sensibilità descritti nell'Allegato 1.1, parte sostanziale e integrante del presente Contratto.

Tale prestazione deve essere riprodotta in fase di collaudo e il materiale necessario (standard certificati e colonne cromatografiche) è a carico dell'Appaltatore.

Le suddette caratteristiche generali devono intendersi integrate e/o migliorate con la proposta qualitativa offerta dall'Appaltatore in sede di gara e con l'aggiornamento della strumentazione proposto - in sede di adesione successiva - con nota PEC (prot.180754/22) del 02.11.2022, pena la risoluzione del presente Contratto d'Appalto.

§ 2.1 - Prestazioni dell'appalto

L'Appaltatore deve garantire le seguenti prestazioni durante l'intera durata contrattuale:

a) Servizio di garanzia ed assistenza tecnica full risk

L'Appaltatore garantisce un piano di supporto **full-risk** presso il Laboratorio di Prevenzione di ATS della Città Metropolitana di Milano per tutta la durata del noleggio.

Il servizio di garanzia ed assistenza tecnica **full-risk** deve intendersi comprensivo di interventi sul posto "tutto incluso", dei costi di installazione, disinstallazione, eventuali spostamenti richiesti dall'Amministrazione, nonché, sino al collaudo verbalizzato con esito positivo, delle spese di assicurazione per R.C. verso terzi, incendio e furto. Il servizio di noleggio full risk deve intendersi, inoltre, comprensivo dell'assistenza specializzata oraria del tecnico che opererà l'intervento, nonché di ogni pezzo di ricambio e di consumo necessario al funzionamento dell'intero sistema dell'apparecchiatura.

In particolare, il servizio deve comprendere interventi correttivi illimitati e garantire la manutenzione ordinaria annuale completa di tutto il sistema con la sostituzione di tutte le parti necessarie al corretto funzionamento dello stesso, assicurando almeno un intervento all'anno. Negli interventi correttivi si intendono inclusi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensivi di parti di ricambio e di consumo, che dovessero rendersi necessari per il mantenimento delle prestazioni strumentali dichiarate e riscontrate durante la verifica di conformità alla fornitura.



Il servizio di garanzia e assistenza tecnica include lo strumento e tutti gli accessori, compreso il sistema di gestione dati (PC).

Il servizio di noleggio full risk deve essere corrisposto in modo da garantire come minimo le seguenti caratteristiche:

- manutenzione preventiva annuale in cui viene richiesta all'Appaltatore la verifica delle prestazioni prima e dopo la visita stessa. A tal scopo, deve far parte della documentazione tecnica strumentale anche il manuale operativo della manutenzione preventiva e della verifica delle prestazioni;
- numero illimitato di interventi su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da effettuarsi entro 48 ore lavorative dall'apertura della chiamata di assistenza formalizzata tramite posta elettronica (per giornata lavorativa si intende qualunque giorno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08:00/15:30);
- in caso di guasto bloccante dell'apparecchiatura, il tempo massimo di risoluzione del problema non deve essere superiore a 10 giorni lavorativi, oltre i quali l'Appaltatore si impegna a sostituire - secondo le tempistiche concordate con il DEC - l'apparecchiatura o fornire strumentazione a supporto per il proseguo dell'attività analitica;
- fornitura di tutte le parti di ricambio, originali e nuove, necessarie al ripristino funzionale della strumentazione. La consegna di tali parti deve avvenire entro e non oltre il 15° giorno lavorativo decorrente dalla data di apertura della chiamata di assistenza, da parte del DEC (o suo delegato);
- intervento di manutenzione preventiva che preveda la verifica delle prestazioni dell'apparecchiatura necessaria a garantirne l'adeguata funzionalità, da effettuarsi al termine di ogni intervento manutentivo;
- ritiro, a norma di legge, dei pezzi di ricambio, materiali di consumo e materiali soggetti ad usura sostituiti;
- documentazione di ogni intervento di manutenzione a cura dell'Appaltatore mediante l'emissione di "rapporti di lavoro".

b) Corso di Formazione in lingua italiana

Il corso di formazione deve svolgersi direttamente presso la SC Laboratorio di Prevenzione e deve essere costituito da almeno 3 (tre) giornate - suddivisibili in sessioni da concordare con il DEC (o suo delegato) - nell'arco della durata del noleggio.

c) N.1 giornata di corso di formazione all'anno per tutta la durata del contratto di noleggio

La giornata di formazione deve svolgersi direttamente presso la SC Laboratorio di Prevenzione e deve essere volta alla messa a punto dei metodi analitici, alla soluzione di problematiche inerenti l'utilizzo dello strumento, alla riqualificazione degli operatori. Tale corso è in aggiunta a quello previsto alla lettera b).



d) Trasporto, consegna, installazione e collaudo dell'apparecchiatura

L'Appaltatore deve assumersi tutte le spese relative al trasporto, consegna al piano (primo), installazione e collaudo dell'apparecchiatura, compreso lo smaltimento degli imballi, ed eventuali adeguamenti del locale dove verrà installata la strumentazione (ad es. impianto di climatizzazione).

Per quanto riguarda l'allacciamento ad impianti e utenze, sono a carico dell'Appaltatore le spese di lavori, materiali e di assistenza tecnica, sia per il collegamento della strumentazione alle linee dei gas già presenti nel Laboratorio e a quelli prodotti da macchine ausiliarie, sia per i relativi collegamenti alla rete elettrica.

L'Appaltatore deve garantire che l'installazione dell'apparecchiatura avvenga in piena e completa compatibilità con le normative vigenti.

Il collaudo dell'apparecchiatura sarà effettuato sul luogo dell'installazione dopo che l'Appaltatore ha provveduto alla messa a punto della strumentazione. Tutte le specifiche tecniche strumentali potranno essere oggetto di verifica e la mancata rispondenza anche ad una sola delle specifiche dichiarate comporterà automaticamente la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore deve fornire tutto il materiale necessario per la messa a punto delle metodiche fornite ed esecuzione, chiavi in mano, del metodo analitico strumentale necessario per la determinazione di residui di fitosanitari su standard come da Allegato 1.1, parte integrante del presente Contratto.

e) Integrazione PC strumento e Sw di Gestione con rete aziendale

L'Appaltatore deve garantire la completa integrazione del computer dello strumento nella rete aziendale dell'Amministrazione. L'inserimento nel dominio aziendale e la verifica delle funzionalità secondo la policy di rete in vigore devono avvenire prima dell'installazione del software di gestione dello strumento.

L'operazione di integrazione del software di gestione della strumentazione con il LIMS in uso presso il Laboratorio di Prevenzione si intende inclusa nell'importo contrattuale e non deve comportare costi aggiuntivi di nessun genere per l'Amministrazione.

f) Eventuali spostamenti dell'apparecchiatura, all'interno dei locali del Laboratorio di Prevenzione dell'Amministrazione sono a carico dell'Appaltatore per tutta la durata del noleggio.

g) Le operazioni di disinstallazione, smontaggio, rimozione e trasporto dell'apparecchiatura, a fine contratto, devono essere totalmente a carico dell'Appaltatore, comprensive delle eventuali spese correlate alla restituzione della stessa.

Articolo 3 - Durata del Contratto

La durata del presente Contratto d'Appalto viene stabilita in n. 60 (sessanta) mesi, decorrenti dall'esito positivo del collaudo dell'intero sistema GC-MS/MS.

Le parti si impegnano a sottoscrivere, al termine delle operazioni di collaudo, un addendum al presente Contratto in cui si riporterà il *dies a quo* del rapporto contrattuale.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 4 – Importo del Contratto

L'importo del presente Contratto è pari a € 297.505,60 (Iva esclusa) oltre € 100,00 (Iva esclusa) riferiti agli oneri della sicurezza, per un totale complessivo pari a € 297.605,60 (Iva esclusa).

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge. Sono da considerarsi pertanto inclusi:

- trasporto, consegna, installazione e collaudo;
- garanzia e manutenzione full-risk;
- posa nei locali di destinazione;
- allacciamenti alle utenze esistenti;
- formazione;
- collegamento al LIMS del laboratorio;
- ogni altra spesa accessoria.

L'importo rimane fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto, salvo variazioni disposte per legge.

Articolo 5 - Varianti contrattuali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di offerta.

Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del presente Contratto.

In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.

Articolo 6 – Piano di fornitura

La consegna, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura oggetto del presente Contratto devono essere effettuati, a cura dell'Appaltatore, presso la SC Laboratorio di Prevenzione – Via Juvara, 22 - piano primo, 20129 Milano, secondo il timing di seguito specificato:



§ 6.1 Consegna ed installazione

- entro 45 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto l'Appaltatore deve garantire la consegna, l'installazione/montaggio e la messa in funzione dell'apparecchiatura, comprensiva di tutti gli elementi /strumenti costituenti l'intero sistema GC-MS/MS.

La consegna e installazione saranno effettuate in presenza di un rappresentante dell'Appaltatore, del DEC (o suo delegato).

Saranno rifiutate le forniture che risultino non rispondenti alle vigenti normative di sicurezza e di antinquinamento ambientale.

§ 6.2 Collaudo

- entro un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dall'installazione, previo accordo tra le Parti, deve essere eseguito il collaudo dell'apparecchiatura. Le operazioni di collaudo devono essere effettuate sul luogo di installazione dopo che l'Appaltatore avrà provveduto alla messa a punto della strumentazione facente parte dell'intero sistema GC-MS/MS.

Il collaudo deve comprendere anche la messa a punto delle metodiche analitiche relative almeno all'80% degli analiti specificati nell'Allegato 1.1. A tal fine, il materiale necessario (standard certificati e colonne cromatografiche) deve essere a carico dell'Appaltatore.

Il collaudo deve essere effettuato congiuntamente da un rappresentante dell'Appaltatore e dal DEC (o suo delegato) e le relative operazioni devono risultare da specifico verbale firmato dai rispettivi rappresentanti.

In particolare, in fase di collaudo devono essere riprodotte le prestazioni analitiche indicate al punto d) "Prestazioni analitiche" del § 2 (Cfr. Allegato 1.1).

In caso di ritardata, parziale o mancata installazione/consegna/collaudo dell'apparecchiatura, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al successivo art. 14 del presente Contratto.

Inoltre, effettuato il collaudo, l'Appaltatore sarà sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi, necessario per verificare il regolare funzionamento delle apparecchiature. In caso di esito sfavorevole, l'Amministrazione risolverà il contratto, incamerando contestualmente il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione di risarcimento per danni eventualmente accertati.

Il regolare utilizzo del sistema oggetto del presente Contratto non esonera comunque l'Appaltatore per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Articolo 7 – Requisiti di sicurezza e certificazioni di qualità.

L'apparecchiatura oggetto del presente Contratto deve essere conforme a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.



L'apparecchiatura, inoltre, deve essere conforme ad ogni altra disposizione normativa in materia di antinquinamento, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel presente Contratto.

Art. 8 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'attività.

In particolare, a cura del personale incaricato dall'Amministrazione, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di quantità e qualità.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e suoi allegati.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto;
- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- consegnare, installare e collaudare l'apparecchiatura entro le tempistiche stabilite nel presente Contratto;
- garantire un servizio di garanzia e assistenza full-risk per tutta la durata contrattuale, secondo quanto dettagliato nel presente Contratto;
- assicurare, in caso di guasto bloccante dell'apparecchiatura, la risoluzione del problema entro il tempo massimo



- di 10 giorni lavorativi, oltre i quali l'Appaltatore si impegna a sostituire l'apparecchiatura o fornire strumentazione a supporto per il prosieguo dell'attività analitica, entro le tempistiche concordate con il DEC;
- tenere i corsi di formazione secondo le modalità e tempistiche concordate preventivamente con il DEC;
 - adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
 - rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
 - retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

L'insieme di tutte le apparecchiature relative al sistema oggetto di noleggio full risk devono essere, tassativamente, nuove di fabbrica e di recente produzione, nonché rispondenti a tutte le vigenti normative di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche richieste.

L'Appaltatore si impegna a rilasciare, su richiesta dell'Amministrazione, ogni certificazione o altro documento previsto dalla legge Nazionale sia da direttive CE.

Inoltre, si impegna al rilascio delle omologazioni, ovvero delle certificazioni CE emesse da organismo notificato o delle autocertificazioni di conformità CE che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dall'Amministrazione.

L'Appaltatore deve adottare idonee misure per non creare danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori.

L'apparecchiatura deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto dall'Appaltatore in perfetto stato di funzionamento, rispettando pienamente le condizioni offerte in sede di gara. A tale scopo, come per qualsiasi altro motivo, le visite del personale dell'Appaltatore devono essere annotate in un apposito libretto di manutenzione di cui dovrà essere dotata l'apparecchiatura per le manutenzioni e gli interventi.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;



- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

§ 11.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d'Appalto, sono oggetto di fatturazione, con cadenza trimestrale, da parte dell'Appaltatore, a valle del collaudo con esito positivo.

Effettuato il collaudo con esito positivo, l'Appaltatore invierà **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: **ATS della Città Metropolitana di Milano**

Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano

Codice Fiscale: 09320520969

Partita IVA: 09320520969

Codice IPA: atsmetmi

Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **960401296A**.



Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

Si rammenta, inoltre, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state altresì approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN. In particolare, ai commi 3 e 4 del citato Decreto si dispone che *"[...] sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [...] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3"*.

L'Appaltatore deve, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la



fattura fa riferimento (numero ordine);

2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi”.

§ 11.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto



disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 12 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 13- Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è Valeria Sereno, Collaboratore professionale sanitario, tecnico della Prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro della SS Laboratorio Chimico dell'ATS Città Metropolitana di Milano.

Art. 14 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ATS, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

a) Consegna ed installazione dell'apparecchiatura

- **1%** dell'importo del canone mensile della singola apparecchiatura **fino a 3 giorni di ritardo** rispetto ai tempi di consegna e installazione dell'apparecchiatura stabiliti nel presente Contratto per cause imputabili all'Appaltatore;
- **1,5%** dell'importo del canone mensile della singola apparecchiatura per ritardi nella consegna/installazione dell'apparecchiatura **da 4 a 6 giorni** per cause imputabili all'Appaltatore;
- **2%** dell'importo del canone mensile **per ritardi da 7 a 10 giorni** nella consegna/installazione dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

b) Collaudo

- **1%** dell'importo del canone mensile **fino a 3 giorni di ritardo** rispetto ai tempi stabiliti nel presente Contratto per il collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore;
- **1,5%** dell'importo del canone mensile per ritardi nel collaudo dell'apparecchiatura **da 4 a 6 giorni** per cause



imputabili all'Appaltatore;

- **2%** dell'importo del canone mensile **per ritardi da 7 a 10 giorni** nel collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

c) Servizio di manutenzione full -risk – Tempi di intervento

- **1%** dell'importo del canone mensile **fino a 5 ore di ritardo** rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare interventi tecnici di manutenzione sull'apparecchiatura, per cause imputabili all'Appaltatore;
- **1,5%** dell'importo del canone mensile **per ritardi superiore alle 5 ore e sino a 12 ore** rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare interventi tecnici di manutenzione sull'apparecchiatura, per cause imputabili all'Appaltatore;
- **2%** dell'importo del canone mensile **per ritardi superiore alle 12 ore e sino a 24 ore** rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare interventi tecnici di manutenzione sull'apparecchiatura, per cause imputabili all'Appaltatore.

d) Servizio di manutenzione full -risk – Tempi di risoluzione guasto bloccante

- **€ 500,00** per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di risoluzione del malfunzionamento o guasto previsti nel presente Contratto;

e) Ritardo sui tempi di consegna delle parti di ricambio

- **1%** dell'importo del canone mensile per ciascuna apparecchiatura per ogni giorno di ritardo maturato oltre il termine di cui al presente Contratto.

f) Manutenzione preventiva

- la mancata o non tempestiva verifica delle prestazioni dell'apparecchiatura da effettuarsi annualmente e al termine di ogni intervento manutentivo previsto nel presente Contratto, contestata formalmente dal DEC, in assenza di valide giustificazioni comporterà una penale pari ad **€ 200,00**.

g) Formazione

- in caso di ritardato o mancato corso di formazione previsto sarà applicata una penale pari al **1%** dell'importo contrattuale.

h) Ulteriori obblighi

- L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Contratto e suoi allegati formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico dell'Appaltatore da € 100,00 fino ad € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che dovrà comunicare all'ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine



di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, a seconda della tipologia e gravità dell'inadempienza.

L'Amministrazione si riserva, a seconda della gravità dell'inadempimento, di assegnare un termine inferiore all'Appaltatore (anche 1 giorno solare) per la formulazione delle controdeduzioni.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione stessa un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Art. 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;



- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d'Appalto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Deliberazione n. 43 del 22.01.2021, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato dall'Amministrazione con Deliberazione n. n. 36 del 27.01.2022;



- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale" di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d'Appalto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d'Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.

La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.



Art. 16 - Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'Amministrazione Appaltante;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d'Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano



assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Art. 17 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 17.1 – Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti

L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

§ 17.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.



L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 17.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 17.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 17.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.



Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontracto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontracto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontracto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 18 – Codice del Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale www.ats-milano.it.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione), adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023 e disponibile sul sito web.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.



Art. 19 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Art. 20 -Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Art. 21 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, garanzia fideiussoria n. 21202/8200/00885735 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. per una somma garantita di € 14.880,00.

Art. 22- Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l' Allegato 1.1 denominato "Elenco residui fitosanitari", il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica, prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore, aggiornamento della strumentazione proposto - in sede di adesione successiva - con nota PEC (prot. 180754/22) del 02.11.2022, anche se non materialmente allegati.

Art. 23 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.

Art. 24 - Spese bollatura del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.



E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.

Articolo 25 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

Per l'Appaltatore

Il Procuratore

Andrea Carcano

DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI